

Pubblicato il



N. _____ REG.PROV.CAU.
N. _____ REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del _____, proposto da

_____,
rappresentati e difesi **dall'avvocato Sirio Solidoro**, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur Dip.To Sist. Educ. di Istruzione e di Formazione in Pers.Del Legale Rapp pro
tempore, Miur - _____ Dirigente Dip.Sist.Educ.Di Istruz. e di Formaz.,
Ambiti Territoriali Provinciali Alessandria+99, Uffici Scolastici Regionali
Abruzzo+19, Istituti Scolastici di Tutti Gli Ambiti Territoriali Provinciali non
costituiti in giudizio;

nei confronti

giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del Decreto del Direttore generale del personale scolastico- MIUR n. 784/2018 avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326” pubblicato in data 11/05/2018 e pedissequa nota ed allegati nella parte in cui esclude gli istanti in quanto abilitati all'estero - il cui titolo è stato peraltro conseguito per le classi di concorso di interesse, entro i termini previsti dal decreto ossia entro il 1 febbraio 2018 - dall'inserimento, anche con riserva in attesa di concludere l'iter, nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto ovvero negli elenchi per il sostegno, in relazione alla provincia e classe di concorso da essi richieste come specificate per ognuno dei ricorrenti in epigrafe. Nonché laddove non riconosce come abilitante il titolo degli istanti e comunque valido ai fini dell'inserimento anche con riserva nelle graduatorie seconda fascia ovvero pedissequi elenchi per il sostegno. Nonché nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla possibilità di inviare domanda ex officio ai fini dell'iscrizione in seconda fascia ovvero elenchi per il sostegno, anche solo con riserva in attesa che si concluda l'iter per l'equipollenza, e legittima gli uffici scolastici a rigettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate in modalità cartacea entro i termini di presentazione della domanda come previsto dall'impugnato decreto. Nonché di ogni silenzio e/o rigetto serbato e laddove i predetti provvedimenti non permettono agli istanti di accedere alla possibilità di selezionare le scuole di proprio interesse ai fini dell'insegnamento. Nonché ove occorra dell'impossibilità riconosciuta ai ricorrenti da parte del MIUR, di compilare online la domanda di partecipazione e di scelta degli istituti, e riservando tale procedura – e dunque, ritenendo ingiuste tutte quelle ad essa alternative - ai docenti considerati dal MIUR nelle condizioni di poter accedere nelle ambite graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno

;

Considerato che ad un primo esame, l'esigenza cautelare, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, dei ricorrenti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo (cfr. ord. 670/2019).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno con l'intervento dei magistrati:

, Presidente

, Consigliere, Estensore

, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO